REPUBBLICA ITALIANA 146/2026

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Massimo LASALVIA	Presidente
Natale LONGO	Consigliere relatore
Aurelio LAINO	Consigliere
Roberto RIZZI	Consigliere
Stefania PETRUCCI	Consigliere

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. **62319** del registro di segreteria, promosso da:

- ***...Omissis...***, (c.f. *…Omissis…*) nato a *…Omissis…*, il *…omissis…* e residente a *…Omissis…*, alla Via *…Omissis…*, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca PRETE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Taranto, Via Ciro Giovinazzi n. 30 (pec avv.prete@pec.relleva-prete.it).

Appellante

CONTRO

1) **MINISTERO DELLA DIFESA**, in persona del Ministro p.t. con sede in Roma, Via XX Settembre n. 8 - 00187 Roma;

2) il Ministero della Difesa (c.f. 80402190583) - Direzione Generale

della Previdenza Militare e della Leva - in persona del l.r.p.t, con sede in Roma, Viale dell'Esercito n.186 – 00143 Roma - difeso in primo grado dal Direttore generale dott.ssa Antonella Isola ed elettivamente domiciliata all'indirizzo pec: previ-mil@postacert.difesa.it;

Appellato

avverso

la sentenza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia n. 48/2025, pubblicata in data 25.2.2025.

VISTO l'atto d'appello;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, nell'udienza del giorno 7 maggio 2026, svolta con l'assistenza del segretario dott.ssa Rita Maria Dina Cerroni, la relazione del relatore Cons. Natale Longo, l'avv. Nicola Laurenti (su delega dell'avv. Gianluca Prete) per l'appellante, il Ten. Col. Roberto Sulli per il Ministero della difesa.

Svolgimento del processo

Il sig. …*Omissis*…, Sottocapo di 3^ Classe M.M. in congedo, in data 23.03.2017 presentava domanda per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell'equo indennizzo per le infermità sofferte, considerato che, in data 21.06.2022, la C.M.O. distaccata di Taranto, con il verbale mod. BL/B n. 420/M.M, aveva riconosciuto le infermità: - "*spondiloartrosi diffusa con discopatie l4-l5 e incipienti segni di radicolopatia cronica*", classificandole in Tabella A Categoria 8ª.

Tuttavia, il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, con parere n.

87035/2022 reso nell'adunanza n. 3267 del 26.01.2023, ha ritenuto che le suddette infermità NON potessero riconoscersi dipendenti da fatti di servizio, cosicché il Ministero della Difesa, con decreto n. 393 del 01.02.2023, ravvisava la loro non dipendenza da causa di servizio, in conformità a detto parere.

Il militare, in data 2/3/2017, veniva dichiarato dalla CMO di Taranto "*permanentemente NON idoneo al servizio incondizionato M.M., sì idoneo alla riserva, sì idoneo al transito all'impiego nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa*"; con conseguente transito, con decorrenza dal 14/6/2017, nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa.

Il sig. …*Omissis*… ha quindi proposto ricorso giurisdizionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia della Corte dei conti, chiedendo di "*accertare previa occorrenda CTU che l'infermità spondiloartrosi diffusa con discopatie L4-L5 e incipienti segni di radicolopatia cronica – derivi da causa di servizio ai fini del riconoscimento del relativo trattamento pensionistico di privilegio*; *- e per l'effetto condannare il Ministero della Difesa ... all'emissione di un nuovo decreto di riconoscimento della infermità sopra citata come derivante da causa di servizio*".

La sezione giurisdizionale adita, con sentenza n. 48/2025, ha dichiarato inammissibile il ricorso "*perché manca il procedimento amministrativo ad hoc* (manca cioè una domanda di pensione privilegiata, n.d.r.) *con l'intervento delle parti istituzionalmente competenti ex art. 153, co. 1 lett. b) c.g.c., perché manca l'interesse a ricorrere* (in quanto non sono proponibili azioni autonome di mero

accertamento di fatti giuridicamente rilevanti, n.d.r.) *e perché il giudizio pensionistico non può essere attivato a tutela di situazioni di mero fatto a prescindere dall'accertamento di una situazione di diritto*".

Avverso detta sentenza ha proposto appello il sig. …*Omissis*…, rappresentato e difeso come in epigrafe, che ha articolato i seguenti motivi di diritto.

A) **Error in procedendo – Violazione degli artt. 7 c.g.c. e 101 c.p.c.**

L'appellante ha in particolare contestato come il motivo di inammissibilità per violazione dell'art. 153, co.1, lett. b), così come gli altri due, sono stati rilevati *ex officio* dal giudice (e mai sollevati dal convenuto Ministero) senza che siano stati preventivamente posti all'attenzione del ricorrente, in violazione del principio costituzionale del contraddittorio e del disposto dell'art. 101 c.p.c., applicabile anche al processo contabile in ragione del rinvio contenuto di cui all'art. 7 del codice di giustizia contabile.

Detto art. 101 testualmente prevede che "*Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione*".

L'appellante ha quindi evidenziato come la suddetta violazione comporti, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, la nullità della sentenza gravata, con conseguente necessità, in questa sede, di rimettere gli atti al giudice di primo grado ex art. 199, comma 2, c.g.c.

B) *Error in iudicando* **– Violazione art. 153 c.g.c. - Violazione dell'art. 12 D.P.R. 461/2001, per come interpretato da Corte dei conti Sezioni riunite n. 12/2023. Violazione dell'art. 100 c.p.c.**

L'appellante ha evidenziato che le argomentazioni sostenute dal giudice di prime cure sostanzialmente ripropongono quelle articolate dalla Procura generale nel giudizio iscritto al n. 802/SR/QM/PRES del registro di segreteria delle Sezioni riunite, che, con sentenza n.12/2023, ha provveduto a confutarle con articolata motivazione, riprodotta nell'atto di appello, dettando conclusivamente il seguente principio di diritto: "*è ammissibile, ai sensi dell'art. 153 c. 1 lett. b)* c.g.c., un *ricorso in materia pensionistica con cui l'interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità da cui è affetto, oppostogli in sede amministrativa, domandi, in sede giudiziale, il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio – ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito – e non abbia, tuttavia, presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata*".

L'appellante ha quindi riproposto, nel merito, le argomentazioni già prospettate in primo grado e non esaminate dalla Sezione giurisdizionale per la regione Puglia.

L'appellante ha quindi concluso chiedendo di accogliere il gravame:

a) dichiarando nulla ovvero riformando la sentenza *de qua* e rimettendo gli atti al primo giudice per la prosecuzione del giudizio sul merito e la pronuncia anche sulle spese del grado d'appello ex art. 199 c.g.c.;

b) in subordine, riformando la sentenza gravata ed in accoglimento del ricorso di primo grado, anche previa disposizione di apposita c.t.u., di annullare o disapplicare il Decreto adottato dal Ministero e il previo parere della CVCS, accertando che l'infermità spondiloartrosi diffusa con discopatie L4-L5 e incipienti segni di radicolopatia cronica deriva da causa di servizio ai fini del riconoscimento del relativo trattamento pensionistico di privilegio, condannando il Ministero ad adottare un nuovo decreto di riconoscimento della suddetta infermità come dipendente da causa di servizio; con vittoria di spese nel doppio grado di giudizio.

Con memoria in atti al 15 aprile 2024, si è costituito il Ministero della Difesa, che ha innanzitutto replicato in ordine ai motivi di merito (III motivo di appello), evidenziandone l'inammissibilità ex art. 170 del codice di giustizia contabile circa i motivi di merito

Con riguardo ai primi due motivi di gravame, il Dicastero ha condiviso il percorso motivazionale della sentenza impugnata, evidenziando altresì l'insussistenza di una lesione effettiva del diritto al contraddittorio, in quanto, anche qualora la Corte avesse concesso un termine per le osservazioni circa la questione rilevata d'ufficio, ai sensi dell'art. 101, c. 2, c.p.c., il ricorrente non avrebbe potuto modificare la situazione di fatto, vale a dire la mancanza della previa domanda amministrativa.

Peraltro, il Ministero ha sostenuto che le argomentazioni dell'appellante circa il carattere superfluo della domanda amministrativa di pensione *ex* art. 153, c. 1, lett. *b*) sarebbero del tutto

non condivisibili nel caso di un militare in congedo assoluto (transitato nei ruoli civili), come è il …*Omissis*…, s*tatus* nel quale l'istanza di equo indennizzo, presentata qualche giorno prima del transito nei ruoli civili, non può in nessun caso essere equiparata alla domanda amministrativa di pensione; la sentenza delle Sezioni unite della Corte n. 12/2023/QM si riferirebbe infatti al diverso caso del militare ancora in servizio attivo che, a fronte del diniego opposto dall'Amministrazione all'istanza di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio per la corresponsione dell'equo indennizzo, può agire in giudizio per vedersi accertato tale presupposto ai fini del futuro trattamento pensionistico di privilegio.

Il Ministero ha quindi concluso chiedendo, in via preliminare, che venga dichiarata l'inammissibilità dell'appello ex art. 170 c.g.c., in via gradata, che, previa integrazione del contraddittorio verso l'INPS e rigetto della richiesta CTU, venga confermata la sentenza gravata; con vittoria delle spese di lite.

All'udienza del 7 maggio 2026, le parti presenti hanno ulteriormente illustrato le rispettive tesi, insistendo nelle conclusioni già rassegnate.

Motivi della decisione

[1] Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata per la ritenuta violazione degli articoli art. 7 c.g.c. e 101 c.p.c., in quanto il giudice ha deciso la causa sulla base di questione preliminare non eccepita dalle parti e neppure prospettata dal giudice alle medesime in udienza.

In proposito, pare appena il caso di rilevare che l'art. 101, comma 2,

c.p.c., richiamato dall'art. 7 del codice di giustizia contabile, testualmente prevede che, "*se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione*".

Dall'esame degli atti del giudizio di primo grado, emerge effettivamente che le ragioni poste a base della sentenza impugnate non sono state sollevate dal Ministero convenuto (oltre che ovviamente nel ricorso introduttivo).

Inoltre, dalla lettura del verbale dell'unica udienza celebrata in data 20 febbraio 2025 emerge che, anche in detta sede, tali problematiche non sono state affrontate dalla parte ricorrente (il Ministero non è comparso), né tantomeno il giudice ha sollecitato la discussione su di esse.

In proposito, pare utile rilevare che l'obbligo del giudice di sollecitare il contraddittorio, ai sensi dell'art. 101, comma 2, cpc, ha lo scopo di evitare le decisioni cd "a sorpresa" o "della terza via" e, pertanto, vige per le questioni che il giudice rilevi effettivamente d'ufficio in quanto non dedotte dalle parti, non anche per le questioni che, quand'anche rilevabili ex officio, siano state introdotte dalle parti sottoforma di eccezione cd "in senso lato" ovvero quali deduzioni (Cass., sent. n. 18583 del 2023; *ex multis*, Cass., ord. n. 29098 del 2017 e Cass. SU, inviato. N. 7294 del 2017).

Nel caso di specie, il giudice ha deciso la causa in base a questioni non solo giuridiche ma anche di fatto (interpretazione degli atti e in particolare della domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio e di equo indennizzo), rilevandole *ex officio* e andando per giunta di contrario avviso rispetto ad una sentenza delle Sezioni Unite della Corte dei conti, che ha determinato un orientamento interpretativo ormai consolidato nella giurisprudenza contabile.

[2] Ad ogni modo, il secondo motivo di appello merita condivisione.

Come peraltro noto allo stesso giudice di primo grado, il Supremo organo di nomofilachia contabile, nella sentenza n. 12/2023/QM, ha innanzitutto chiarito che l'inammissibilità del ricorso ex art. 153, comma 1, lett. b, c.g.c. non è predicata in relazione alla mancanza della domanda "di pensione" ma, semplicemente, con riferimento alla mancanza della domanda "sulla quale non si sia provveduto (esplicitamente o implicitamente, per via del silenzio) in sede amministrativa".

Tanto in conformità con la ratio della disposizione e anche in correlazione con la severità della disciplina processuale, che prevede per l'appunto l'inammissibilità del ricorso.

La norma, secondo le Sezioni Riunite, "ha un connotato solo procedurale e non è, invece, destinata a selezionare una particolare situazione (quella del pensionato che abbia attivato il procedimento amministrativo e sia rimasto insoddisfatto dell'esito o sia rimasto sprovvisto della risposta provvedimentale) rendendo, solo quella, azionabile in giudizio.

Ben possono ricorrere situazioni diverse (come, appunto, quella della reazione

del lavoratore pubblico ancora in servizio cui sia stato negato il riconoscimento da causa di servizio della dipendenza dal medesimo patita) nella quali, a prescindere dalla domanda di pensione, la tutela giudiziale è comunque ammessa."

Anche con riguardo al riscontro dell'interesse ad agire, la Corte della nomofilachia contabile, dopo aver dato conto delle argomentazioni avverse ha condivisibilmente argomentato che "*lo svilimento dell'interesse alla coltivazione di un giudizio durante il servizio (e non dopo la sua cessazione, come sarebbe fisiologico se l'accertamento della dipendenza da causa di servizio di infermità venisse chiesto nell'ambito della domanda finalizzata ad ottenere la pensione) è fondato su una non appropriata interpretazione dell'art. 12 (Unicità di accertamento) del d.P.R. 461/2001*", in cui l'unicità dell'accertamento della dipendenza da causa di servizio "*non consente infatti di inferire - attesa anche la valenza regolamentare della disciplina - il superamento della autonomia, prevista dalla legge, degli elementi sostanziali dei due differenti istituti. Risulta cioè errata la tesi per cui, se unico è l'accertamento del nesso causale presupposto tra servizio prestato e patologia patita (sia per l'equo indennizzo che per la pensione privilegiata), qualora lo stesso diventi definitivo in sede giudiziale per uno dei due benefici, determinerà l'insorgenza del diritto soggettivo anche per l'altro; senza considerare, quindi, che quell'accertamento trasfuso nel provvedimento di diniego dell'amministrazione rispetto all'altro beneficio è divenuto intangibile per effetto della decadenza dall'impugnazione prevista a tutela dell'interesse pubblico alla stabilità, in presenza di una posizione giuridica pacificamente di interesse legittimo pretensivo*".

Le Sezioni riunite hanno altresì confutato, in detta sede, "l'inesatto assunto" (fatto proprio dalla sentenza gravata, che argomenta dalla ritenuta "eccezionalità dell'art. 12 del DPR n. 461/2001 rispetto all'art. 153 c.g.c, nel mentre le due disposizioni ben possono esser coordinate in una trama interpretativa armonica) che solo il positivo riconoscimento della dipendenza da causa di servizio integri un accertamento destinato a riverberare gli effetti non solo nel perimetro dell'equo indennizzo, ma anche della pensione privilegiata.

Le Sezioni riunite hanno in proposito condivisibilmente sostenuto che "sarebbe del tutto irragionevole attribuire forza asimmetrica ad un accertamento, a seconda che conduca a riconoscere o a negare la dipendenza della patologia da causa di servizio.

L'accertamento, indipendentemente dall'esito cui perviene, è svolto con una metodologia omogenea, tesa ad acclarare se una data patologia è causalmente riconducibile, anche quale solo fattore concausale, al servizio svolto.

La positivizzazione del principio dell'unicità era (e rimane) funzionale all'esigenza di evitare che il medesimo fatto presupposto (dipendenza da causa di servizio) potesse essere diversamente valutato a seconda del contesto valutativo nel quale entrava. Impregiudicate, infatti, le peculiarità della disciplina dei benefici legati ad una situazione di sofferenza generata dal servizio (aspettativa, equo indennizzo, pensione privilegiata, etc.) quell'esigenza sussiste tanto nel caso in cui la richiesta del dipendente pubblico sia assentita quanto nel caso in cui sia respinta".

Nella medesima sentenza, le Sezioni riunite hanno altresì affrontato l'argomento, fatto proprio dalla sentenza gravata, della carenza di interesse ex art. 100 c.p.c. da parte dell'attore, sostenendo che, per le ragioni già esposte, "*vi può essere, in concreto e all'attualità, l'interesse a contestare lo sfavorevole giudizio di non dipendenza di infermità o lesioni da causa di servizio. E ciò per evitare il consolidamento di un giudizio destinato a riverberarsi sulla (necessariamente) futura richiesta di pensione privilegiata, invocabile a partire dal momento della cessazione dal servizio*.

In ogni caso, l'interesse ad agire con un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attuale verificarsi della lesione d'un diritto o una contestazione, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, costituendo la rimozione di tale incertezza un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice.

In particolare, nell'azione di mero accertamento, esso presuppone uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico, tale da arrecare all'interessato un pregiudizio concreto ed attuale, che si sostanzia in un'illegittima situazione di fatto continuativa e che, perciò, si caratterizza per la sua stessa permanenza".

Inoltre, le Sezioni riunite hanno chiosato, quanto alla eccepita parziarietà dell'accertamento, che "Pur essendo indubitabile che il giudizio sulla dipendenza da causa di servizio di infermità e lesioni sia un segmento della più complessa fattispecie rilevante ai fini del conseguimento del trattamento di privilegio, cionondimeno gli effetti pregiudicanti che l'accertamento".

A fronte di dette argomentazioni, non può condividersi la tesi del giudice di primo grado circa l'inammissibilità delle azioni di mero accertamento su un fatto, in quanto nella fattispecie astratta in questione si tratta di una relazione eziologica qualificata giuridicamente, fonte o presupposto di molteplici situazioni giuridiche soggettive, tra cui quella pensionistica.

Peraltro, il rassegnato orientamento delle Sezioni riunite risulta pienamente recepito dalla successiva giurisprudenza di appello di questa Corte (di recente, Sez. Appello Sicilia, sent. n. 11/A/2026).

Né d'altra parte può esser condiviso, con riguardo alla fattispecie concreta *sub iudice*, l'argomento, articolato *ex adverso* dal Ministero convenuto, secondo cui la tesi autorevolmente perorata dalle Sezioni riunite non sarebbe applicabile al caso di specie in quanto l'appellante è ormai transitato nei ruoli civili.

In proposito, l'esame degli atti evidenzia che la patologia in questione si è manifestata in pendenza dello *status* di militare e che anche la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio è stata inoltrata prima (23/3/2017) del passaggio (decreto ministeriale del 14 giugno 2017) del dipendente nei ruoli dell'Amministrazione civile del medesimo Ministero, cosicché all'appellante non può ritenersi preclusa la possibilità di conseguire la pensione privilegiata (cfr: Corte Conti, SS.RR. sent. n. 42/2017/QM).

L'appello deve dunque esser accolto, con rinvio al primo giudice ai sensi dell'art. 199, secondo comma, lett. b), c.g.c., perché provveda alla trattazione del giudizio, nel pieno contraddittorio tra le parti

(valutando espressamente anche la richiesta di integrazione del contraddittorio verso l'INPS, avanzata in primo grado e riproposta in questa sede, sui cui la sentenza gravata non si era pronunziata), nonché sulle spese del presente grado di giudizio.

PQM

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, pronunciandosi definitivamente sull'appello iscritto al n. **62319** del ruolo generale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione, rimettendo gli atti al primo giudice per l'ulteriore prosecuzione del giudizio di merito e la pronuncia sulle spese del presente grado.

Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2026.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Natale Longo

Firmato digitalmente

IL PRESIDENTE

Massimo LASALVIA

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 03/07/2026

IL DIRIGENTE

Massimo Biagi

Firmato digitalmente